

(N. 327)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI, DE GIUSEPPE, DE VITO, AMADEO,  
SANTALCO e DEL NERO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1979

Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343,  
riguardante modifiche alle norme sulla liquidazione e conces-  
sione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese  
di culto al clero

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 luglio 1974, n. 343, riguardante « modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero », aggiornando il testo unico sulla congrua del 1931, oltre a fissare il limite degli assegni alle varie categorie di congruati, stabilì pure — con l'articolo 35 — che la revisione generale delle liquidazioni doveva essere effettuata entro dieci anni a partire dal 1° gennaio 1977.

La legge 27 maggio 1977, n. 282, ha dilazionato tale revisione al 1° gennaio 1980: tale

data fu fissata ritenendo che potesse entrare in vigore il nuovo testo del Concordato recante, tra l'altro, il riordino di tutta la materia amministrativa degli enti ecclesiastici, compresi quindi gli enti beneficiari.

È ora evidente che, essendo ancora lontane le conclusioni sul Concordato, occorre procedere ad una nuova proroga della normativa vigente ed adeguare le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge n. 343 del 1974 alla nuova disciplina *in fieri*.

Viene pertanto presentato il seguente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il primo e secondo comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1° gennaio 1985 ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive.

In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1985 ».

**Art. 2.**

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1975 è istituita l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei limiti di congrua di cui ai precedenti articoli 1, 18, 20, 24 e 28, dell'assegno all'economista spirituale di cui all'articolo 31, nonché dei limiti di congrua per il clero ex austro-ungarico e degli assegni al clero del Pantheon determinati ai sensi del precedente articolo 44; la misura mensile lorda sarà determinata sulla base degli incrementi della stessa indennità per i dipendenti statali in attività di servizio, a partire dal 1° gennaio 1974, in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, con la periodicità con cui viene determinata per i dipendenti dello Stato ».